

AREA DI RICERCA
“IL REATO & LA PENA”

1. LA DEFINIZIONE DI REATO

Si può definire un reato, secondo due fattispecie:

- secondo la fattispecie concreta, “costituisce reato il fatto che è conforme alla legge penale”;
- secondo la fattispecie astratta, due teorie opposte si contendono il campo:
 - a) **la cosiddetta teoria formale, che definisce il reato come un fatto che il legislatore considera tale.**
 - b) **la teoria sostanziale, che cerca di rinvenire nella pena e nel reato un carattere etico, o comunque una ragione sostanziale all’incriminazione di certi fatti che si rifà al metro della moralità media.** Quindi c’è chi (Maggiore) considera reato quel fatto che lede gravemente l’ordine etico, postula una coincidenza tra diritto penale e morale; chi (Garofalo) considera reato quel fatto che viola i sentimenti altruistici fondamentali della probità e della pietà, secondo la misura media in cui si trovano nell’umanità civile, per mezzo di azioni nocive alla collettività; c’è chi parla di moventi egoistici e antisociali che turba le condizioni di vita auspicate dalla moralità media (Grispigni e Bettiol).

A metà strada tra le due teorie ci sono le tesi che prendono in considerazione il ruolo della giustizia, quello cioè di interpretare le fonti secondo principio di legalità, e quindi definiscono il reato: a) come un comportamento umano che “secondo la legge” contrasta coi fini dello stato ed esige come sanzione una pena; come “lesione” di un bene giuridico secondo le direttive desumibili dalla Costituzione.

Il compromesso di queste interpretazioni è che delegano a terzi (il giudice, rispetto al reo e alla legge) la responsabilità di interpretare dalla legge ciò che è considerabile violazione della legge stessa, secondo il principio di legalità.

Una concezione formale-sostanziale completa - che tiene conto cioè non solo del principio di legalità, ma anche della frammentarietà e tassatività del nostro ordinamento – **considera reato ogni fatto considerato tale dalla legge, la cui sostanza viene sottoposta all’interpretazione del giudice con i parametri etici e il metro di giudizio della realtà sociale effettiva.**

2. GLI ELEMENTI DEL REATO

La dottrina ha scomposto il reato in alcuni elementi ricorrenti, elaborando una teoria generale, trattando il reato come se fosse un’entità scomponibile.

- **Secondo la Teoria Unitaria** il reato è un tutto unitario e inscindibile: una teoria particolarmente accolta nella Germania nazista, ove si invitava il giudice e lo studente a non fare distinzioni astratte, ma a vedere l’essenza, quindi a considerare reo e reato un insieme, che rendeva condannabile una persona anche in mancanza dell’elemento oggettivo; oppure si poteva assolvere il giovane membro

di un gruppo nazista che aveva rubato la bandiera di un'organizzazione cattolica giovanile, per ragioni ideologiche, che soggettivamente erano approvate dall'ordinamento.

- **Secondo la teoria della bipartizione**, risalente ad Antolisei, il reato si scompone in due elementi: elemento oggettivo esterno (comprendente condotta ed evento); e un elemento soggettivo che riguarda il soggetto agente (comprendente colpevolezza, colpa e dolo)

In un reato, infatti, è presente un elemento esterno, visibile ictu oculi, che chiameremo elemento oggettivo; l'elemento oggettivo però non è sufficiente, in quanto occorre poi indagare l'atteggiamento della volontà del soggetto agente.

- **Secondo la teoria della tripartizione, gli elementi sono tre:** fatto (o fattispecie tipica), antigiuridicità (contrasto tra fatto tipico e ordinamento) e colpevolezza, che è trattato come elemento soggettivo.

- **Secondo la teoria della quadripartizione:** il fatto (che è composto dall'evento e dalla condotta, cioè dalla serie di azioni che portano l'accusato a compiere il fatto) è disgiunto dalla tipicità, perché la corrispondenza può talvolta essere astratta e non offendere l'ordinamento giuridico (ad es. il furto di un chiodo arrugginito, che non è considerato un bene giuridico). Così l'elemento soggettivo della colpa e della colpevolezza è disgiunto dall'antigiuridicità, che definisce l'antimateria del reato: ad es. uccidere un uomo per legittima difesa non è considerato un omicidio dalla legge.

3) CLASSIFICAZIONE DEI REATI

I Reati si classificano:

- **per evento giuridico** (detto anche susseguente, cioè conseguenza dell'azione, ad es. l'omicidio, dove l'azione del reo causa una morte); **e per azione** (concomitante a una condotta, ad es. il reato di evasione).

- **a forma vincolata** (ad es. la truffa ricorre non semplicemente quando un profitto ingiusto è stato conseguito con il danno patrimoniale altrui, ma se questo risultato è stato conseguito con una condotta di artifici o raggiri, quindi con una condotta commissiva); **a forma libera** (ad es. l'omicidio, che può essere causato anche con una condotta omissiva).

- **istantanei** (l'azione integra il reato e la esaurisce, in questi casi però la rimozione di una situazione giuridica non è possibile perché l'interesse è stato compresso definitivamente); **permanenti** (l'offesa arrecata al bene giuridico permane per volontà dell'autore, il che significa che la situazione antigiuridica è rimossa e l'interesse si riespande, quando l'azione cessa, ad es. il sequestro di persona)

- **abituali** (per reiterazione di più condotte uguali, o simili, per un certo periodo di tempo, come il reato di sfruttamento della prostituzione, per la cui realizzazione occorrono più atti di strumentalizzazione dell'altrui persona; oppure il reato di maltrattamenti in famiglia, che esige una serie di atti che producano sofferenze fisiche o morali); **comuni** (quelli che possono essere compiuti da chiunque); **propri** (quelli che possono essere compiuti solo da chi riveste una certa qualifica (ad esempio perché ricorra il reato di concussione occorre la qualifica di pubblico ufficiale).

- **di danno** (che comportano una effettiva lesione del bene giuridico protetto, lesione che può essere totale o parziale (ad esempio nell'omicidio, in cui è ravvisabile la lesione della vita); e **pericolo** (quando il bene giuridico è solo minacciato, nel senso che la lesione è allo stato potenziale, per es. il reato di incendio, previsto dall'articolo 423, che è punito per i risultati potenzialmente lesivi che possono derivare all'incolumità pubblica, indipendentemente dal fatto che qualcuno abbia subito in concreto danni alla vita o all'incolumità).

All'interno dei danni di pericolo, si distinguono inoltre quelli di **pericolo effettivo** (ad esempio l'articolo 422 punisce chi, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità; Idem nell'articolo 591, l'abbandono di un minore o di una persona incapace è un reato punibile solo se si accerta che c'era un pericolo effettivo per il soggetto in questione e non anche se, ad esempio, costui viene lasciato anche qualche ora in un luogo dove non c'è pericolo alcuno); **pericolo presunto** (il reato sussiste anche se il bene giuridico non viene minimamente messo in pericolo perchè le circostanze del caso sono tali da escluderlo. Ad esempio è reato di pericolo presunto quello previsto dall'articolo 423 che recita "chiunque cagiona un incendio è punito"; qui il fatto è punito perchè, in genere, l'incendio è un evento che mette in pericolo l'incolumità di cose e persone. Un discorso analogo vale per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, che è punito indipendentemente dall'accertamento della pericolosità del fatto. In tali reati manca il principio di offensività tutte le volte in cui viene punita una condotta che non offende alcun bene giuridico, ponendosi così la categoria in aperto contrasto con l'articolo 49 comma 2. In tal modo, ha sostenuto Gallo, si punisce non il fatto, ma l'autore in conseguenza di una mera disobbedienza.)

4) IL RAPPORTO TRA AZIONE E CONDOTTA

Il rapporto tra azione e condotta è inoltre stato indagato dalla dottrina perché se ad un evento tipico si arriva con una successione di azioni (elementi oggettivi) che configurano la cosiddetta condotta del reo, al diritto penale interessano le azioni cagionate dalla volontà di commettere un reato. Esistono però anche reati senza condotta (ad es. detenere abusivamente una pistola e non saperne giustificare la provenienza) o reati colposi che si producono indipendentemente dalla volontà (come nel caso di una madre che si addormenta e nel sonno soffoca il bambino accanto a lei). Si è cercato allora di compensare con la concezione finalistica del reato, che investiga se le azioni convergono verso uno scopo unico e contestuale; oppure la concezione onnicomprensiva della condotta, che ad esempio spiega anche i reati colposi, con il concetto di omissione (di soccorso, di testimonianza, etc.).

Per evitare che un soggetto possa essere punito per la sola condotta, senza riuscire nell'intento finale, resta tuttavia fondamentale valutare l'evento 1) secondo la concezione naturalistica, osservando se c'è stata una modificazione fisica, fisiologica o psicologica del mondo esteriore, prodotta dalla condotta; 2) secondo la concezione giuridica, constatando se si è verificata un'offesa all'interesse protetto. Questa concezione però non spiega i reati di pericolo astratto (di cui è difficile individuare tentativo e offesa) e i tentativi.

5) LA QUESTIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEI REATI DI PERICOLO

La questione fu sollevata nel 1991 di fronte alla Corte Costituzionale, ottenendo riscontro a favore della costituzionalità dei reati di pericolo.

Tali sono i delitti di attentato, alcuni delitti contro la personalità dello stato, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la salute pubblica (v. ad es. adulterazione e commercio di sostanze

alimentari contraffatte, adulterate o nocive di cui agli articoli 440, 442, 444 e numerose contravvenzioni, il reato di atti osceni, il reato di incendio.

Nonostante le critiche mosse alla categoria, la maggior parte della dottrina è infatti favorevole, per considerazioni di politica criminale tutt'altro che marginali.

Spetta al legislatore la scelta se tutelare efficacemente determinati beni, anticipando la soglia della punibilità di determinate condotte, a scapito del principio di offensività, oppure richiedere l'effettiva lesività della condotta, a scapito di una più efficace forma di tutela di questi beni.

Dal punto di vista pratico, la vera sfida è insomma quella di evitare di punire alcune condotte, anche se trattasi di reati di pericolo presunto, tutte le volte in cui l'azione non costituisca reale minaccia al bene giuridico.

Un'altra difficoltà che subentra con i reati di pericolo, è quella di stabilire un netto discrimine con i reati di danno. Ad esempio è dubbio se il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso sia più un reato di potenziale pericolo o danno.

La sola effettiva differenza rispetto ai reati di danno sta nella ragione della incriminazione; e il solo problema peculiare ai reati di pericolo sta nella necessità di una maggiore cautela nella formazione della fattispecie, per evitare eccessive limitazioni della libertà dei cittadini.

6. DELITTI & CONTRAVVENZIONI

Il codice Rocco distingue gli illeciti penali in due grandi categorie, delitti e contravvenzioni.

La distinzione è importante per vari motivi:

- nelle contravvenzioni non esiste la distinzione tra colpa e dolo ma, per la punibilità del fatto, si richiede solo che sia stato commesso con coscienza e volontà: la contravvenzione sarebbe "mala quia prohibita, un fatto di minore disvalore sociale, che violerebbe una legge destinata a promuovere il pubblico bene, e dunque costituirebbe un illecito solo per il fatto di essere proibito
- il delitto sarebbe un "mala in se", cioè un fatto di per sé moralmente riprovevole, riprovato dalla coscienza sociale anche indipendentemente dal fatto che sia comminata una sanzione.

Si è detto anche che solo i delitti presentano una lesione del bene giuridico; le contravvenzioni invece potrebbero consistere in fatti di per sé innocenti, ma che presentano un pericolo solo per la pubblica utilità o per un diritto altrui. Questo criterio tuttavia è arbitrario e non risponde alla realtà. Pubblicare giornali pornografici è - almeno in teoria - reato (articolo 528, ma si veda oggi il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8); al contrario, pubblicare notizie false è una mera contravvenzione (articolo 656). Ed è tutto da dimostrare che il bene leso nel primo caso sia più rilevante del secondo.

Il criterio migliore sembra allora solo quello formale, che si trova del resto enunciato nell'articolo 39: **"i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice"**. In particolare, sono delitti i reati per i quali sono comminate la sanzione della reclusione e della multa, sono contravvenzioni quelli puniti con l'arresto e l'ammenda.

7. LA PENA NELL'ORDINAMENTO ATTUALE

Le sanzioni sono la risposta dello stato ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante. Una sanzione può essere penale, amministrativa, civile, o di altro tipo. Molti autori infatti sostengono che la differenza tra sanzione penale e civile, ad esempio, riposerebbe in ciò, che la prima avrebbe come carattere principale l'afflittività e la sofferenza, la seconda avrebbe una finalità riparatoria.

Questa definizione poteva però andare bene ai tempi in cui la sanzione principale prevista dal diritto penale era la galera, se non addirittura la morte o la tortura; ma certo non è più valida oggi, in un sistema in cui le pene comminate possono essere le più varie, senza tradursi sempre in sofferenze: si pensi al ritiro della patente di guida a colui che dispone di un autista; agli arresti domiciliari per colui che ha il suo domicilio in una immensa villa con parco e piscina dalla quale può continuare a svolgere tutte le attività abituali; si pensi anche all'interdizione da una professione o da un'arte, fino a misure che possono essere non una sofferenza ma un sollievo, come l'affidamento in prova al servizio sociale, o l'affidamento di un tossicodipendente ad una comunità terapeutica.

La pena quindi non può più essere definita una sofferenza ma consiste invece nella privazione o diminuzione di un bene individuale.

Secondo alcuni autori la differenza tra la sanzione penale e le altre sanzioni risiede nel mezzo con cui la prima viene irrogata, e nell'organo deputato alla sua applicazione; il mezzo è il processo penale, l'organo è l'autorità giudiziaria. Questa visione è stata giudicata insoddisfacente da alcuni autori, perchè rischia di far perdere ogni autonomia alla pena e al diritto penale stesso.

Altri invece si sono soffermati sulla conseguenza più vistosa della sanzione penale, che è quella dell'acquisizione della qualità di condannato. Ciò ha importantissimi effetti pratici in materia di recidiva, perdono giudiziale, sospensione condizionale della pena, amnistia, non menzione nel casellario giudiziale, ecc... Inoltre ha una conseguenza relevantissima, di tipo indiretto, che è l'impossibilità di partecipare a concorsi pubblici.

8. Le FUNZIONI DELLA PENA

- Una prima funzione del diritto penale e della pena in genere è quella cosiddetta afflittiva, o retributiva. La funzione retributiva serve per ripristinare la legalità violata; la pena cioè si giustifica per una ragione tutta interna all'ordinamento giuridico, il quale dovrebbe garantire se stesso punendo coloro che non ne seguono le norme.

Il diritto penale mira cioè a infliggere una sofferenza al reo, a mò di retribuzione per il male commesso. Dal punto di vista pratico, questa teoria implica che il soggetto venga punito in base a due fattori: 1) la gravità del fatto; 2) il grado di colpevolezza.

Questa teoria è anche definita “assoluta”, perchè, trovando in se stessa la sua giustificazione, è svincolata da qualunque finalità ulteriore e si dà per presupposta, quasi come fosse connaturata all'essenza stessa dell'uomo, che non a caso originariamente applicava la legge del taglione.

Tra gli autori che aderiscono alla teoria retributiva spicca per la sua originalità la tesi di Morselli: *“la pena è in realtà una vendetta. E' una reazione naturale dell'uomo ad un torto, che ad un torto reagisce con un'azione uguale e contraria. L'individuo per natura reagisce ai torti. E il diritto è il*

prodotto di una società. E non si può pensare che una società, la quale non è altro che una somma di individui, reagisca in modo diverso rispetto a come reagirebbe il singolo”

La più importante critica che si è mossa alla teoria della retribuzione, è che la pena è un male, e reagire ad un male commesso con un altro male non porta alcun beneficio alla società. Che anzi, questa concezione della pena può aggravare i conflitti sociali, e quindi risolversi in un danno per la società stessa, perchè nel momento in cui vengono inflitte pene subite come ingiuste dai cittadini, questi tendono a ribellarsi allo stato e possono essere incentivati a delinquere ancor di più.

- Una seconda funzione è quella preventiva, cioè "una contropinta alla spinta criminosa", che punisce affinché il reo eviti in futuro di commettere altri reati.

La funzione preventiva della pena ha due risvolti: 1) di prevenzione generale, per impedire agli altri soggetti dell'ordinamento di commettere delitti; 2) di prevenzione speciale, per impedire che il soggetto che ha commesso un delitto torni a delinquere.

Secondo questa tesi occorre partire dal dato di fatto incontrovertibile per cui la pena, prima di essere irrogata, viene minacciata, e per essere veramente efficace, debba anche essere eseguita, a meno di non perdere il suo potere deterrente. La tesi della prevenzione generale ha quindi come conseguenza che la pena debba essere inflitta prontamente e in modo certo, a prezzo di vanificare lo stesso scopo per cui essa viene comminata.

E' chiaro che la funzione preventiva è tanto più efficace quanto più il diritto penale coincide con la morale corrente in una data società; perchè tanto più un comportamento vietato è sentito come immorale dagli individui e tanto più questi saranno portati a seguirlo; al contrario tanto più un comportamento vietato sarà considerato moralmente lecito, maggiore sarà la spinta che un soggetto sentirà nel violare la norma.

Questa tesi è stata tuttavia criticata da un punto di vista prettamente psicologico: alcuni studi che risalgono a Freud hanno infatti evidenziato che in certe categorie di soggetti la pena, lungi dall'assolvere una funzione deterrente alla delinquenza, spinge inconsciamente verso il delitto. In certi soggetti ad esempio la comminatoria della sanzione serve ad alleviare il senso di colpa che costoro si portano dietro come conseguenza del delitto; in altri, invece, esiste la spinta a effettuare azioni criminali sol perchè tali, cioè per il solo gusto di violare la legge; e altri ancora, infine, possono essere indotti a delinquere senza curarsi della possibile sanzione.

- Una terza funzione è quella propositiva, in quanto promuove la realizzazione degli scopi che sono prefissati dalla costituzione, dal gruppo dominante, o dalla società, stimolando i cittadini a tenere determinati comportamenti anziché altri. In tal senso il diritto penale ha quindi una funzione etica, perché orienta i comportamenti di una determinata collettività.

Mentre la funzione preventiva agisce per mezzo dell'intimidazione, quella propositiva agisce in buona sostanza per mezzo dell'educazione morale, contribuendo, come dice qualcuno, a formare il super-io dei cittadini.

- Una quarta funzione che la pena dovrebbe assolvere è quella di emenda, cioè di educazione re reinserimento sociale, secondo l'art.27 della Costituzione. Se da un lato essa presenta aspetti simili alla funzione preventiva, d'altro canto è antitetica rispetto alla funzione retributiva, che

presuppone un uomo libero e responsabile delle sue azioni che quindi va punito per il male commesso, mentre la funzione emenda presuppone che il reo possa riscattarsi con la rieducazione.

Contro questa tesi sono state mosse varie obiezioni. Si è detto che educare un soggetto equivale a imporgli comportamenti e mentalità che questo non ha; e lo Stato non potrebbe imporre ad un soggetto convinzioni morali, o comportamenti, non consoni al modo di essere del soggetto stesso.

Inoltre si è notata la contraddittorietà insita nel fatto che una funzione come quella del reinserimento sociale debba assolta da uno strumento che è il più antisociale per eccellenza (il carcere). La teoria dell'emenda può poi funzionare tutt'al più per i reati più gravi, ma non si vede come possa essere adattata ai reati minori, o a determinati reati colposi.

Dal punto applicativo questa funzione impone che il carcere sia fornito di strutture adeguate alla rieducazione e che il programma integri un'assistenza psicologica e pedagogica.

- **Infine una quinta funzione è quella difensiva, cioè di evitare che il reo commetta altri delitti, isolandolo dalla società nei casi in cui sia possibile o opportuno.** Questa funzione, secondo alcuni autori, dovrebbe la più importante del diritto penale, volta cioè a regolare e difendere la società dai comportamenti che sono per essa dannosi. La tesi è stata criticata perché i suoi sostenitori ammettono anche trattamenti come la sterilizzazione, l'ipnosi, o la somministrazione di psicofarmaci che rendano il reo incapace di nuocere ancora.

9. IL CODICE ROCCO E LA COSTITUZIONE

Il codice Rocco – di epoca fascista - accolse un compromesso tra le due scuole dell'epoca in cui fu emanato: quella positiva, che partiva dal presupposto che i delinquenti non siano responsabili dei loro crimini, orientata nel senso della funzione preventiva della pena, e quindi incentrata sulla misure di sicurezza (tendenzialmente a durata illimitata e non commisurate al fatto, ma ad esigenze preventive); e quella classica, orientata in senso retributivo.

Con l'avvento della Costituzione dopo la seconda guerra mondiale è cambiato il quadro entro cui inserire e leggere il codice Rocco. Non a caso fu abolita la pena di morte e sono state ampliate le misure alternative alla detenzione. Dalla lettura della Carta Costituzionale si desumono i seguenti principi:

- **la finalità rieducativa della pena (articolo 27).** La Costituzione dice infatti che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, cioè che il fine primario della pena debba essere quello rieducativo.

- **il principio di colpevolezza**, non esplicitamente consacrato dalla Costituzione, ma chiaramente desumibile da essa. Se il soggetto infatti deve essere rieducato, non ha senso infliggere pene a chi non ha commesso il fatto con dolo o colpa, non essendoci in questo caso alcunché da rieducare. In tal modo emergerebbe quindi il principio per cui l'entità della pena non può superare la colpevolezza del reo.

- **il principio di umanizzazione della pena**, che si esprime con il divieto di infliggere trattamenti contrari al senso di umanità (sancito sempre all'articolo 27) e trattamenti esemplari. Tale regola, che si salda con quella di cui all'articolo 2 della Costituzione (la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo), vieta implicitamente tutti i trattamenti penali corporali, la pena di

morte, o le sanzioni infamanti come la cosiddetta gogna. Per la verità imporrebbe anche di adeguare lo stato delle carceri alla dignità che dovrebbe avere ogni essere umano a prescindere da ciò che ha commesso, vietando di affollare i detenuti in celle sottodimensionate e proteggendoli dagli abusi che talvolta alcuni di loro subiscono dai compagni di prigionia.

10. L'ATTUALE CODICE PENALE

L'attuale codice penale è caratterizzato dall'influenza della scuola Classica e Positiva, in quanto comprende al suo interno sia gli elementi della personalità, proporzionalità, determinatezza e inderogabilità della pena e una serie di misure di sicurezza.

I sistemi penali che hanno caratterizzato il processo penale nelle diverse epoche sono essenzialmente due: **il sistema inquisitorio**, che prevede un processo scritto e segreto in cui è limitato il contraddittorio con l'imputato, è dominato dal giudice che presiede all'istruzione e al giudizio e alla raccolta nonché alla valutazione delle prove; **quello accusatorio** è un processo di parti, dove accusa e difesa si fronteggiano su posizioni contrapposte ma di parità e il giudice svolge la funzione di arbitro super partes. È caratterizzato dall'oralità e pubblicità del giudizio.

Tuttavia nessun sistema è nel concreto totalmente inquisitorio o accusatorio, di fatti il codice Rocco in vigore fino al 1989 era un sistema inquisitorio ma con temperamenti accusatori per cui la dottrina della giurisprudenza lo qualifica di tipo misto. Il Codice Vassalli varato con il dlgs. 22/9 1998 n 447, si basa sul sistema di tipo accusatorio.

Oggi il nostro Ordinamento Penitenziario prevede due tipi di prevenzione: quella generale, ovvero la minaccia di una sanzione che ha lo scopo di dissuadere i consociati dal commettere reato; **la prevenzione speciale** che è la concreta inflizione della pena con lo scopo di dissuadere il soggetto dal compiere nuovamente reati.

Per quanto riguarda le forme di trattamento specifico del detenuto il merito va ai paesi anglosassoni, in Inghilterra già dal 1987 si sperimentano le nuove forme di trattamento alternative al carcere, che prevedono la sospensione giudiziale della pena detentiva sotto condizione dell'accettazione di un trattamento esterno.

Nel nostro Paese bisognava attendere l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica affinché la funzione della pena assumesse nuove caratteristiche e prerogative. Infatti l'art. 27, comma 3 della Costituzione Italiana afferma che “ le Pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Nel rispetto di questo articolo ne consegue l'impegno dello Stato quale organizzazione sociale fondata sull'osservanza dei principi che favoriscono gli interessi e le aspirazioni dei singoli.

Nasce così una nuova ideologia che punta alla rieducazione del condannato e all'introduzione di misure alternative alla detenzione. Il trattamento penitenziario, inteso quale complesso di norme e attività che regolano e assistono la privazione della libertà, si è adattato a questa nuova visione più umanizzata della pena, introducendo nuovi principi fondamentali: l'uguaglianza di fronte alla legge sancita dal l'articolo 3 della Carta Costituzionale, la pari dignità sociale dei cittadini, il diritto al lavoro previsto dall'a articolo 4 , la tutela della condizione giuridica della straniero disciplinata

dall’articolo 10 e infine l’inviolabilità della libertà personale prevista dall’art. 13 della Costituzione Italiana (1946).

Prima della Costituzione la vita del detenuto era regolata da leggi ferree che portavano a perdere l’individualità in ogni istituto, infatti tutti gli aspetti della vita si svolgevano nello stesso luogo. Il *sociologo americano Goffman* definì l’istituto penitenziario come istituzione totale e come luogo di residenza e di lavoro di persone tagliate dalla società per un determinato periodo si trovano a condividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato

Dopo l’unità d’Italia per il diritto penitenziario viene approvato il primo Regolamento carcerario denominato “Regolamento generale per le case della del Regno” e nel luglio 1889 fu emanata la legge n° 6165 sulla riforma carceraria relativa all’edilizia penitenziaria e quest’ultima assieme al Codice penale Zanardelli ha costituito il presupposto per l’emanazione del Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori giudiziari (emanato con R.D. 1 febbraio 1891, n 260).

Alla fine della guerra mondiale si afferma l’idea che i detenuti debbono essere oggetti di cura anziché di repressione, di rieducazione, più che di punizione e nell’osservanza dei principi nazionali contenuti nella Costituzione e ai principi in materia di diritti umani. Fino ad arrivare all’approvazione della legge 354/1975 la quale oltre a rappresentare una nuova normativa, che per la prima volta veniva regolata con legge formale, conteneva i principi costituzionali e il principio di umanizzazione della pena e del rispetto della dignità umana.

La legge 354/75 sia nell’ambito penitenziario che nella società attua una sostanziale trasformazione dei rapporti tra i cittadini, in particolare nei settori della devianza, marginalità e autorità dello Stato.

La pena prima era considerata più come un mezzo di coercizione per intimidire e reprimere il soggetto; le privazioni e le sofferenze invece erano le modalità per favorire l’educazione e il riconoscimento dell’errore da parte del condannato. Per fortuna questa concezione viene ribaltata dalla sopracitata riforma del 1975. Il primo articolo della legge sancisce: *“Trattamento e rieducazione, decreta il volere del legislatore di considerare il trattamento penitenziario conforme ai principi di umanità e di rispetto della dignità umana e ad una assoluta imparzialità e quindi privo di ogni discriminazione. Tutti i soggetti devono essere chiamati per nome e non possono essere considerati colpevoli fino alla condanna definitiva (non impugnabile con i mezzi di revisione ordinari), non si devono adottare misure restrittive non giustificabili”*.

Il trattamento ha come principale fine la rieducazione del soggetto e il suo reinserimento sociale. La legge 354/75 nello specifico presenta 5 principi fondamentali: l’individualizzazione della pena, ossia essa deve essere proporzionata alla responsabilità dell’individuo non solo tenendo in considerazione la gravità del reato, ma anche la modalità di condotta e la condizione soggettiva dell’autore. Tale individualizzazione della pena permette di analizzare ogni caso e di garantire una certa discrezione nella determinazione della sanzione. Consente di sostituire in tutto o in parte l’esecuzione di una pena detentiva con una delle misure della libertà previste dall’ordinamento penitenziario, qualora il comportamento del condannato lo consente.

L’articolo 13 della legge 354/75 “ individualizzazione del trattamento” chiarisce questo concetto affermando che il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità

di ciascun soggetto e che nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità, con la collaborazione del condannato.

L'esecuzione penale viene rivista come occasione di recupero sociale: ogni soggetto ha diritto a ricevere particolari attenzioni riguardante le difficoltà sociali incontrate nella vita e che hanno determinato il comportamento aggressivo o deviante. Da escludersi è il sistema penitenziario basato su pregiudizi negativi, ovvero un sistema nel quale non si ammette che un qualsiasi soggetto possa rispondere positivamente a dei programmi rieducativi o su programmi totalmente positivi in quanto la rieducazione non può essere prevista per tutti. “Il condannato volenteroso viene considerato come una risorsa”.

Dunque il trattamento non pretende di modificare il soggetto ma di ottenere una funzione sociale utile a se stessi; il condannato non deve seguire un modello di comportamenti predeterminato, ma un comportamento “socialmente tollerato”, oltre gli operatori anche la società svolge un ruolo importante nel recupero del condannato.

Il concetto di apertura del sistema penitenziario alla comunità diventa fondamentale: in passato il detenuto non doveva avere un contatto con il mondo esterno poiché la pena stessa consisteva nel privare il soggetto dei rapporti affettivi e sociali. Vi erano solo i “visitatori del carcere” che aiutavano moralmente i detenuti. L'art 17 della legge 354/75 mostra “l'apertura dei Penitenziari alle Istituzioni private, associazioni pubbliche, Enti locali, purché abbiano interesse alla risocializzazione dei detenuti con la società libera. Questi organi possono frequentare gli istituti penitenziari solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza.

La giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale viene strutturata su due livelli:

- *uno afferente al Tribunale di Sorveglianza* (la cui giurisdizione è esercitata da un organo collegiale, dal punto di vista territoriale ha competenza estesa nel distretto di corte di appello; appartengono al tribunale di sorveglianza quale giudice di primo grado le materie riguardanti la concessione e la revoca della liberazione condizionale, la riabilitazione, il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena, il parere sulla domanda di grazia. In qualità di giudice di secondo grado, in appello, spetta la cognizione in materia di misura di sicurezza).

- *l'altro livello è afferente al Magistrato di Sorveglianza* (giudice monocratico, ossia esercitano da soli la giurisdizione), la sua competenza territoriale può essere frazionata ad una parte del distretto, appartengono le materie attinenti la rateizzazione o conversione delle pene pecuniarie, la remissione del debito, i ricoveri di condannati o internati negli ospedali psichiatrici, le misure di sicurezza, le pene detentive sostitutive, la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza art 678). Al proseguo di questo lavoro partecipano il Servizio Sociale e gli altri operatori penitenziari che si occupano di osservazione e rieducazione del reo. Non bisogna non considerare il livello culturale, la situazione e gli eventi personali del soggetto specialmente per tentare il recupero, di qui l'esigenza di pensare a trattamenti differenziati, più umani e più attenti al vissuto e alle potenzialità del condannato, la comprensione di tutte le norme dirette a tutelare i diritti dei reclusi, i principi di gestione degli Istituti Penitenziari e le regole che attengono alla somministrazione ed alle prestazioni rivolte ai detenuti.

La legge 354/75 rappresenta tuttora un punto di riferimento per il trattamento penitenziario, anche se nel corso del tempo ha subito delle modifiche apportate dalle successive riforme legislative.

La Legge Gozzini, in particolare, con l'entrata in vigore del 10 Ottobre 1986, n 663 , ha trattato il problema della sicurezza degli Istituti Penitenziari con la creazione di un circuito di “massima sicurezza” e l'istituzione della “sorveglianza particolare”.

Contemporaneamente ha posto come obiettivo principale il reinserimento del soggetto nella società attraverso l'accesso alle misure alternative alla detenzione e la collaborazione attiva del detenuto all'opera di trattamento.

Pertanto questa legge ha introdotto la forma di contatto più diretta che il detenuto può avere con i familiari, ossia l'uscita dal carcere: l'articolo 30 dell'Ordinamento Penitenziario definisce i permessi premio volti al momento dei interessi affettivi e rappresenta la migliore modalità di continuazione dei rapporti familiari.

L'innovazione di tale legge fu la possibilità per il condannato di ottenere almeno in parte le misure alternative con lo scopo di sottrarre il condannato dall'ambiente detentivo. Tentò inoltre di risolvere il problema legato all'utilizzo arbitrario e indiscriminato dell'art 90 , senza rinunciare a i trattamenti differenziati per motivi di sicurezza; introdusse l'art 14-bis relativo al regime di sorveglianza ispirato ad un modello di esecuzione fondata non sulla differenziazione degli istituti ma sull'adozione di un regime esecutivo differenziato.

Nella dottrina penitenziaria era già evidente come fosse inutile e dannoso per i soggetti autori di reato di lieve entità o comunque meno gravi rispetto ad altri di scontare la pena in un carcere, con la conseguenza e il rischio di un possibile “contagio” con gli altri criminali. Dunque questa legge raccomanda la de-carcerizzazione cioè la possibilità di uscire temporaneamente dal carcere (come il lavoro esterno, permessi premio, semilibertà) e l'allargamento delle opportunità di esecuzione in tutto o in parte, dell'esecuzione penitenziaria stessa (come l'affidamento in prova, detenzione domiciliare, liberazione anticipata e liberazione condizionale).

La legge Simeoni - Saraceni 165/98 (svuota carceri) sembrò invece un intervento di discontinuità con quanto proposto dalle legge del 1975 e del 1986, in riferimento alla pena, perché sembrava privilegiasse interventi di mera de-carcerazione e non interventi rieducativi, ampliando la possibilità di concedere misure alternative fino a renderle “quasi automatiche” cioè utilizzandole come “svuota carceri”; ma appare coerente con gli interventi precedenti in merito alla gestione dell' emergenza carceraria e di contenere la tensione negli istituti penitenziari.

L'intento della Simeoni-Saraceni fu soprattutto quello di razionalizzare i meccanismi applicativi delle misure alternative, per un riequilibrio del sistema, incidendo solo marginalmente sull'ordinamento penitenziario. In realtà contribuì in modo determinante a snaturare il sistema delle misure alternative, con il meccanismo della sospensione della esecuzione fatta direttamente dal Pubblico Ministero, senza però valutare nel merito l'affidabilità o meno del condannato.

La legge Simeoni -Saraceni ha ricevuto tuttavia numerose critiche: questa legge è stata impropriamente qualificata come legge svuota carceri, in quanto i suoi effetti sono stati paragonati a quelli diversi previsti dall'amnistia o di un indulto visto che vengono applicati da Magistrato di Sorveglianza, caso per caso e non si tratta di provvedimenti generalizzati, e alla base di una verifica di presupposti come una attenta e favorevole analisi che il soggetto non sia socialmente pericoloso e né capace di fuggire.

Facciamo un esempio comparativo. La legge 354/75 consentiva alle madri di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni e prevedeva l'inserimento negli istituti penitenziari di specialisti (ostetriche, ginecologi, e pediatri) allo scopo di tutelare la salute psicofisica dei bambini e delle loro madri. La legge Gozzini n 663/86 consentiva alle donne incinte o madri di minori di anni 3 di scontare la condanna (a condizione che il reato prevedesse una pena inferiore a 2 anni di reclusione) presso la propria abitazione o in altro luogo privato o pubblico di cura o di assistenza. La legge Simeone –Saraceni n 165/98 modificò ulteriormente la normativa estendendo la possibilità di scontare la pena a casa anche con condanne a 4 anni reclusione (anche se in parte residua di maggiore pena) e con minori di 10 anni conviventi con la condannata.

La legge Finocchiaro: sulle misure alternative alla detenzione

La legge n°40 del 08/03/2001 tutela il rapporto genitori-figlio, creando 2 Istituti: la detenzione domiciliare speciale e l'assistenza all'esterno di figli minori. Riguarda le detenute madri a cui vengono equiparati i padri al fine evidente di assicurare una più adeguata tutela del rapporto con la prole ed impedire, nell'interesse del minore, le conseguenze negative che la vita in carcere inevitabilmente porta. Si tratta di un provvedimento ispirato soprattutto alla consapevolezza che l'attuale contesto normativo risulta inadeguato in merito alla maternità e all'infanzia e che non è possibile tutelarli all'interno del carcere.

Con questa nuova legge si intende evitare quindi che a “detenute madri” si aggiungono “detenuti bambini”.

Le critiche rivolte a questo approccio che è stato pensato per non interrompere la forte e insostituibile relazione con la madre, riguardano il fatto che la legge non faccia altro che posticipare il distacco della madre, rendendolo ancora più traumatico per lo sviluppo psicofisico del bambino, il quale viene a trovarsi collocato in un ambiente punitivo e privo di stimoli e caratterizzato dalla privazione di autorevolezza della figura genitoriale.

Inoltre, implicando un assunzione di responsabilità e lo svolgimento di compiti di trasmissione e formazione non più assistiti nella società moderna dalla tradizionale famiglia patriarcale, il rapporto materno e di cura rappresenta una forte potenzialità nel processo di risocializzazione.

Quindi considerando che la carcerazione ha finalità punitive e preventive di ogni tipo di privazione della libertà personale, la prima conseguenza di questa normativa è quella di far perdere la centralità dell'innocenza del bambino e di sacrificarla a favore dell'espiazione della pena del genitore; questa disciplina veniva regolamentata dagli articoli 146 e 147 del codice penale che poi sono stati modificati dalla legge del 2001 e rispettivamente il rinvio obbligatorio e rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena che riguardano il primo concesso alla donna incinta o a madri di bambini inferiori ad un anno. Prima della legge del 2001 venivano prese in considerazione solo coloro che avevano partorito da meno di 6 mesi; nel secondo caso le madri con figli di età inferiori a 3 anni.

I due articoli prevedono la sospensione obbligatoria della pena dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del sesto mese di vita del neonato per tutte quelle donne di gravidanza che abbiano subito una condanna, e dal sesto mese al primo anno di vita la sospensione è facoltativa e si applica se non c'è la possibilità di affidare il minore ad altri che non sia la madre. Entrambe le norme prescindono dall'entità della pena dando quindi maggiore rilievo all'unitarietà del rapporto madre-figlio.

In sintesi la legge del 2001 prevede la presenza dei figli con la madre senza precisare quale sarà il destino di questi bambini compiuti i 3 anni. Questa è una situazione che porta facilmente disagi alla crescita del minore costretto a crescere in posti incompatibili con ciò che caratterizza lo sviluppo di

un bambino, dove le condizioni igieniche, ambientali e i ritmi di vita senz'altro non assomigliano nemmeno lontanamente a quelli che sono i ritmi di bambini “liberi” che giocano, familiarizzano con l'ambiente circostante dipinto di colori, curiosità e scoperte.

I bambini in carcere sono circondati da mura alte e grigie, dove il sole a fatica s'intravede, e sicuramente i diversi problemi anche economici che non hanno portato alla realizzazione di un numero sufficiente di strutture protette al di fuori del carcere, fanno ragionare sulla scarsa importanza che viene attribuita alla salute psicofisica del bambino in carcere.

Con la Risoluzione del 13 Marzo 2008 sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto della carcerazione dei genitori sulla vita sociale, il Parlamento Europeo “incoraggiò” gli Stati membri ad:

- investire risorse sufficienti per l'ammodernamento e adeguamento delle strutture penitenziarie, ad adottare misure necessarie per garantire l'ordine negli istituti di pena ponendo fine agli episodi di violenza e abuso di cui sono vittime le donne e le donne appartenenti a minoranze etniche e sociali.
- integrare la parità tra donne e uomini nella rispettiva politica penitenziaria nonché a tenere maggiormente presenti le specificità femminili ed il passato che spesso è traumatico di queste donne, soprattutto attraverso la sensibilizzazione e la formazione appropriata del personale medico e carcerario e la rieducazione delle donne ai valori fondamentali;
- aumentare il numero di centri di detenzione femminile e distribuirli meglio sul territorio in modo da facilitare il mantenimento dei legami familiari e di amicizie delle donne detenute
- adottare misure necessarie per offrire a tutti i detenuti uomini e donne possibilità di impiego che permettano lo sviluppo personale evitando quindi qualunque segregazione basata sul genere umano

Pertanto questa Risoluzione sottolinea un problema importante ossia le relazioni familiari, quali diritto e strumento essenziali di prevenzione e di reinserimento sociale. Il parlamento Europeo non si limitò ad enunciarne il principio, ma raccomandò ed invitò gli Stati a mettere in pratica, tramite l'istituzione di norme, la costruzione di strutture e creando attività comune che facilitino il raggiungimento di tale scopo.

Una emanazione di questa risoluzione fu la legge 24 Aprile 2011, n 62

Essa prevede che quando imputati siano una donna incinta o madre di figli di età non superiore a 6 anni, o un padre, nel caso in cui la madre sia deceduta o impossibilitata ad assistere i figli, non può essere disposta la custodia cautelare in carcere fino a quando i bambini non avranno compiuto il sesto anno di età (art 275,c4 c.p.p). Se per casi eccezionali si rende necessaria la detenzione carceraria essa è disposta presso un istituto di custodia attenuata pero tali disposizioni legislativi saranno applicati a partire dal 2014.

Dopo il 2011, il dibattito pubblico si è spostato sempre di più sull'efficienza del sistema penale, la digitalizzazione dei processi e l'umanizzazione della pena. Ricordiamo la **legge Cirielli**, la **Legge Orlando (2017, n. 103)**, la **Riforma Bonafede** (detta **Spezzacorrotti**, che ha abolito la prescrizione dopo il primo grado di giudizio) e la **Riforma Cartabia**, attualmente in discussione in parlamento con un acceso dibattito che si è arenato sulla questione posta dalla riforma in merito alla esclusione dalla carriera politica dei magistrati dopo il loro mandato.

Dal punto di vista del codice penale, la **Riforma Cartabia** non reintroduce la prescrizione ma ricorre al concetto di improcedibilità: tempi fissi - due anni dal ricorso in appello e uno dal ricorso

in Cassazione - oltre i quali il processo non sarà, appunto, più procedibile e dunque si estinguerà. I termini sono prorogabili rispettivamente di un anno e di sei mesi per reati gravi o processi complessi. L'obiettivo è di ridurre del 25% la durata dei processi penali: si tratta in ogni caso di tempi molto più brevi non solo rispetto alla legge Bonafede ma anche rispetto alla “vecchia” prescrizione, quella modificata nel 2005 da un'altra legge molto discussa, la ex Cirielli, che calcolava la prescrizione in base alla pena massima prevista per ciascun reato, ma per i delitti non poteva comunque mai essere inferiore a 6 anni. I tempi della ex Cirielli furono poi raddoppiati dalla riforma Orlando, varata nel 2017, ma subito sostituita dalla Bonafede.

Il limite di questo obiettivo è al momento sotto inchiesta soprattutto per le conseguenze che le indagini archiviate velocemente – con lo strumento del giudizio di legittimità sull'entità delle prove raccolte, prima che vengano sottoposte a processo - possono arrecare all'amministrazione della giustizia in Italia, specie nell'ambito dei processi per mafia.

Infatti i processi contro il reato di associazione a delinquere (non solo di stampo mafioso) durano molto perché servono a condurre indagini sui sospettati, i quali vengono trascinati a giudizio spesso sulla base di prove spesso insufficienti, perché la raccolta di prove è di per sé un processo laborioso e costoso, sia in termini economici che sociali, che non tutte le vittime e/o i loro parenti possono permettersi di sostenere. In buona sostanza, il costo della ricerca di prove è attualmente a carico dello Stato; ridurre la durata dei processi, *in nome di un criterio di efficienza economica, a costo della efficacia dell'esito dal punto di vista della giustizia rivendicata dalle vittime*, è il punto della Riforma che suscita dubbi e dissenso.

Gli interventi della riforma attraversano tuttavia tutto il processo penale, dalla fase delle indagini al giudizio di legittimità, che si estendono a istituti chiave del sistema sanzionatorio e che aprono la strada alla giustizia riparativa, con un intervento organico che riprende e sviluppa un cammino iniziato ma non portato a compimento alcuni anni fa con la legge Orlando. L'intento è quello di assicurare in un sistema penale sanzionatorio come quello Italiano, un equilibrio sostenibile tra il diritto privato e il diritto pubblico, le istanze della nostra Costituzione e il costo di un sistema sanzionatorio retributivo, preventivo e difensivo non solo costoso, ma spesso anche inutile nei risultati. Per maggiori approfondimenti <https://sistemapenale.it/it/scheda/gatta-legge-2021-134-delega-riforma-giustizia-penale-cartabia>

Il concetto di giustizia riparativa è stato tematizzato alla fine degli anni '80, con la *restorative justice* emersa dai modelli sperimentali applicati in Nord America. Essi peraltro intercettano un dibattito complesso e variegato, che, a partire dagli anni '70, stava portando al confronto di diverse voci critiche della teoria e della prassi penalistica nordamericana.

Essa analizza il problema della giustizia penale intorno a quattro elementi fondamentali:

- *considerare il reato in termini non meramente formali (come condotta corrispondente ad una fattispecie astratta descritta da una norma penale), bensì 'esperienziali', ossia come 'lesione' che coinvolge direttamente, e sotto molteplici aspetti (moralì, materiali, emotivi, relazionali) singole persone e una comunità;*

- *ritenere che al reato corrisponda in primo luogo l'obbligo - in capo all'autore - di porre attivamente rimedio alle conseguenze dannose che la sua condotta ha cagionato, avendo riguardo in primo luogo ai bisogni della vittima;*

- *puntare, nella ricerca di tale soluzione 'riparativa', ad un coinvolgimento attivo della vittima, dell'offensore, dei rispettivi entourages di relazioni, e della comunità civile;*

- *ricercare una soluzione che risulti, se possibile, concordata tra tali soggetti o i loro rappresentanti nella comunità di riferimento, qualora il confronto diretto tra le parti fosse reso impossibile da conflitto ideologico o dal fatto che il reato abbia determinato lesioni gravi e permanenti ai diritti della parte lesa.*

I criteri della Giustizia Riparativa mirano, nel campo della giustizia e del trattamento della disuguaglianza, a conseguire i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, OSS (in inglese: Sustainable Development Goals, SDG), definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite come strategia "per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti". Sono conosciuti anche come Agenda 2030, dal nome del documento che porta per titolo Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che riconosce lo stretto legame tra il benessere umano, la salute dei sistemi naturali e la presenza di sfide comuni per tutti i paesi. Nel conseguimento di questi obiettivi, la Giustizia Riparativa applica al terreno della giustizia un cambiamento di approccio simile a quello che sta avvenendo in campo economico, dove sono stati messi in discussione i limiti del PIL come misura del progresso reale di una società.

Il Prodotto interno Lordo infatti misura *“il valore totale dei beni e servizi prodotti in un Paese da parte di operatori economici residenti e non residenti nel corso di un anno, e destinati al consumo dell'acquirente finale, agli investimenti privati e pubblici, alle esportazioni nette (esportazioni totali meno importazioni totali). Non viene quindi conteggiata la produzione destinata ai consumi intermedi di beni e servizi consumati e trasformati nel processo produttivo per ottenere nuovi beni e servizi”* (secondo la definizione di Wikipedia).

Dunque il PIL, trattando tutte le transazioni in denaro come positive, non misura:

- le prestazioni nell'ambito familiare, quelle attuate dal volontariato (si pensi al valore economico del non-profit) ecc. Il rischio di utilizzare il PIL per valutare l'economia si può vedere meglio proprio nei paesi cosiddetti “in via di sviluppo” (termine che già di per sé è definito principalmente attraverso il PIL). In questi paesi molta della produzione avviene all'interno di un'economia di tipo familiare ed è quindi al di fuori della comprensione del PIL. Una strategia di sviluppo basata sulla crescita del PIL può minare questa economia familiare e quindi diminuire il benessere della popolazione.

- la distribuzione del reddito all'interno della società, quindi non indica il livello di equità all'interno del paese. In letteratura è ampiamente riportato come il livello di disparità di reddito in una società sia fortemente correlato con una serie di outcomes di salute e sociali come l'aspettativa di vita, i tassi di mortalità, l'obesità, le gravidanze in età adolescenziale, la prevalenza di patologie psichiatriche, il tasso di omicidi e di violenza, la qualità delle relazioni sociali, le performance scolastiche e la mobilità sociale. Stati con PIL simile possono avere differenze notevoli in termini di distribuzione del reddito e quindi differenze enormi anche in termini di benessere.

- i danni provocati dai crimini (riciclaggio di denaro), dall'inquinamento, dalle catastrofi naturali. In questo modo il PIL non fa distinzione tra le attività che contribuiscono al benessere quelle che lo diminuiscono: persino morire, con i servizi connessi ai funerali, fa crescere il PIL. Il PIL non attribuisce i profitti di una multinazionale allo stato dove questa ha sede (dove i profitti al finale tornano) ma li attribuisce allo stato dove la fabbrica o attività è locata. Questo nasconde un fatto

fondamentale: le Nazioni del “Nord” prendono le risorse dei paesi del Sud e lo chiamano un guadagno per il Sud. (fonte <https://www.centrosaluteglobale.eu/il-prodotto-interno-lordo-critiche-e-alternative-per-la-misura-del-reale-benessere-delle-nazioni/>)

Similmente, stimare l’efficienza della Giustizia preventiva, retributiva e difensiva (che si avvale spesso dei metodi predittivi per contenere l’indice di criminalità in determinati territori) senza valutare l’efficacia del nostro sistema sanzionatorio in termini di ricaduta sul tessuto sociale delle nostre città, significa rimanere a lavorare sulla superficie come il mito di Penelope con il suo telaio.

Ad es. è noto che contenere, prevenire o punire la violenza non è più sufficiente. La violenza – che è una componente della natura umana – va processata, elaborata e trasformata, altrimenti torna a colpire con forme più insidiose e pervasive di disuguaglianza, proprio le categorie più deboli. Succede quindi in molti Paesi del mondo che, statisticamente sembra che i numeri degli sfruttamenti siano diminuiti, invece la prova più evidente di come la violenza si sia trasformata sotto banco emerge dalle statistiche che documentano la diffusione del lavoro forzato e della disciplina violenta, soprattutto a danno dei bambini, delle donne e delle minoranze etniche e sociali.

E’ così quindi che anche nel campo della Giustizia si stanno sviluppando approcci che cercano (in questa fase, in via sperimentale) di promuovere una visione della Giustizia come equilibrio sostenibile e bilanciamento dinamico delle forze che determinano lo sviluppo di una società civile. L’obiettivo è quello di arrivare a garantire la sicurezza di un territorio (che è una delle istanze fondamentali del patto sociale) con gli stessi criteri che si applicano alla misurazione della sostenibilità ambientale, ossia riconoscendo ai fini della sicurezza di un territorio l’importanza del benessere e della salute di una comunità. Indicatori di sviluppo sostenibile sono:

- *gli indicatori "determinanti", cioè le attività socio-economiche che causano le pressioni ambientali; indicatori determinanti sono ad esempio il numero di abitanti stranieri presenti sul territorio preso in considerazione, e l'estensione fisica del loro insediamento.*

- *gli indicatori di "pressione", cioè le azioni dell'uomo che direttamente causano modifiche sullo stato di un territorio, come i prelievi di risorse naturali o le emissioni di inquinanti; indicatori di pressione sono ad esempio la portata dei prelievi d'acqua da un fiume, oppure di reflui scaricati nel fiume. Il rapporto tra un indicatore di pressione con un indicatore determinante, tra di loro correlati, fornisce un indice d'efficienza ambientale: quindi parimenti un tasso elevato di criminalità minorile o di devianza di una particolare fascia sociale o etnica va utilizzata come indice di inefficienza per elaborare delle strategie di sviluppo sostenibile e non come pretesto di approcci predittivi o preventivi di facciata.*

- *gli indicatori di "stato", cioè le condizioni di qualità delle varie componenti ambientali: ad esempio la portata di un fiume o la concentrazione dei nitrati che inquinano l'acqua di un fiume, quindi per trasposizione l'aumento di casi di devianza tra i giovanissimi, indipendentemente dallo stato sociale.*

- *gli indicatori di "impatto", cioè le modifiche di stato per effetto delle pressioni antropiche, come ad esempio succede a livello ambientale con la riduzione di portata fluviale a valle di un prelievo oppure l'aumento di nitrati nelle acque di un fiume a valle di uno scarico. Il rapporto tra un indicatore di impatto ed un indicatore di pressione, tra di loro correlati, permette di valutare la*

sensibilità ambientale della componente interessata (p.e. in un fiume il rapporto tra i nitrati presenti e quelli scaricati indica una sensibilità ambientale più o meno elevata) e quindi determinarne l'evoluzione problematica, esattamente come succede in un territorio dove ad esempio, in assenza di misure politiche ed economiche adeguate, i rifugiati vengono sfruttati, abusati o reimpiegati dalle organizzazioni criminali.

- gli indicatori di "risposta", cioè le azioni umane intraprese per risolvere un problema ambientale, come ad esempio la depurazione degli inquinanti o la riduzione dei consumi di risorse naturali. Indicatori di risposta sono ad esempio nel settore ambientale le best practices che promuovono la cultura green del riuso e del riciclo; similmente in ambito sociale ricadono in questa sfera tutte le iniziative a sostegno del recupero sociale, della cura del disagio e della reintegrazione (fonte [https://it.wikipedia.org/wiki/Indicatori di sostenibilit  ambientale](https://it.wikipedia.org/wiki/Indicatori_di_sostenibilit _ambientale))

AMBITI DI RICERCA

- I diritti dei detenuti http://www.ristretti.it/commenti/2015/aprile/pdf5/tesi_scaglione.pdf

- Alternative alla detenzione

http://www.ristretti.it/commenti/2020/aprile/pdf12/tesi_scopelliti.pdf

- Vittimologia penitenziaria

http://www.ristretti.it/commenti/2012/novembre/pdf10/tesi_sicoli.pdf

- La Giustizia Riparativa http://www.antoniocasella.eu/restorative/Gregorini.rj.tesi_2016.pdf

- Abolizionismo e Carcere http://www.ristretti.it/commenti/2015/marzo/pdf7/tesi_saibene.pdf
pag. 129-175

BIBLIOGRAFIA

Il Reato - <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2017/01/12/reato>

La Giustizia Riparativa - https://it.wikipedia.org/wiki/Giustizia_riparativa

La Pena - <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2017/06/27/pena>

"Donne detenute e misure alternative alla prevenzione" http://www.ristretti.it/commenti/2013/dicembre/pdf2/tesi_branca.pdf *Tesi di Laurea Teresa Branca*